COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE

PAG

Congedo:

PRESIDENTE 617

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 617

Disegno di legge (*Discussione*):

Autorizzazione alla spesa di lire 925 milioni per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635. (4076) . . . 617

PRESIDENTE 617, 618, 619. 620

CASTAGNO, *Relatore*. . . . 617, 618, 619, 620

MELLO GRAND 619, 620

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* 620

La seduta comincia alle 9,30.

MERENDA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Graziosi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno il deputato Togni Giulio Bruno è sostituito dal deputato Mello Grand.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Castagno, relatore del primo disegno di legge all'ordine del giorno, non è ancora presente, propongo di sospendere la seduta per 30 minuti e passare, poi, all'esame del provvedimento che abbiamo all'ordine del giorno in sede referente.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

(*La seduta, sospesa alle 9,40, riprende alle ore 10,05*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla spesa di lire 925 milioni per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 (4076).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'autorizzazione alla spesa di lire 925 milioni per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 ».

Il Relatore, onorevole Castagno, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASTAGNO, *Relatore*. La mia relazione sarà molto breve, anche perché, secondo la buona tradizione, concluderò chiedendo un

breve rinvio, quanto meno per la parte della nostra discussione che interessa l'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, onorevole Relatore. Anche volendo, non potremmo concludere, perché manca il parere della Commissione Bilancio.

CASTAGNO, *Relatore*. Il disegno di legge che ci è stato presentato prende le sue origini da una legge che noi stessi avevamo sollecitato, e che negli anni scorsi è venuta a sistemare una certa posizione di difficoltà in cui si trovava il nostro commercio estero particolarmente per quanto si riferiva ai crediti agli esportatori e alle garanzie, perché questi crediti potessero essere comunque coperti per gli esportatori e anche per gli imprenditori che costruivano opere all'estero per conto dello Stato e potevano trovarsi in condizioni di sinistro e di insolvenza da parte dei committenti.

La legge che va sotto il n. 635 del 1961 si propone tre scopi: quello di assicurare i crediti relativi alle esportazioni di merci e servizi e alla esecuzione di lavori all'estero; quello di finanziare i crediti a medio termine relativi alle esportazioni di merci e servizi; quello di assicurare i finanziamenti dei crediti a lungo termine relativi alle esportazioni e all'assistenza ai paesi in via di sviluppo.

La legge istituiva, presso il Ministero del Tesoro, per queste operazioni, un fondo di garanzia di 150 miliardi di lire, che si è dimostrato in seguito, non dico insufficiente, ma quasi, in quanto non ha mai dovuto intervenire con propri fondi a coprire dei sinistri, che in realtà non sono avvenuti; l'unico caso che si presentava possibile era quello con la Turchia, per un certo credito che non era stato esatto, caso che è stato poi risolto con consolidamento di debiti della Turchia verso lo Stato italiano e non ha dato luogo a intervento da parte del fondo di garanzia. Comunque, si è ritenuto di dover mantenere il fondo di garanzia in rapporto alla entità delle operazioni che si fanno all'estero per le varie ipotesi che sono state dette, e in questi ultimi anni, per ragione di questo incremento, da parte del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministero per il commercio estero, è stato proposto di elevare il fondo di garanzia da 150 a 240 miliardi di lire.

Qui faccio subito una osservazione su di una certa anomalia nel funzionamento dei lavori delle nostre Commissioni: infatti il disegno di legge n. 3789 (atti Camera), all'esame del Parlamento, disegno di legge che propone l'aumento del fondo di garanzia per le operazioni all'estero, (presentato dal Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e con il Ministero del Commercio con l'Estero), avrebbe dovuto essere esaminato dalla nostra Commissione. Invece esso è stato assegnato alla Commissione Finanze e Tesoro, evidentemente solo perché il primo ministro proponente è quello del Tesoro.

Il disegno di legge n. 4076, che riguarda una tipica operazione di finanziamento, ed è quindi di pertinenza della Commissione Finanze e Tesoro, solo perché si riferisce ad operazioni di commercio con l'estero, è stato invece assegnato alla nostra Commissione.

Quindi vi è stato un certo rovesciamento di posizioni, che oggi dobbiamo per altro ritenere superato, in quanto entrambe le Commissioni sono entrate nel merito dei provvedimenti.

Una seconda osservazione: mentre il citato disegno di legge n. 3789, che propone l'aumento del limite massimo delle garanzie assumibili dallo Stato da 150 miliardi a 240 miliardi, è stato approvato dalla Commissione Finanze e Tesoro nella seduta del 5 ottobre 1962, proprio ieri il Ministro competente, nella sua replica, ha preannunciato un nuovo aumento di tale fondo di garanzia, avendo intenzione di portarlo da 240 miliardi a 270 miliardi.

Quindi è in previsione un ulteriore aumento del suddetto fondo di garanzia, in ragione del continuo sviluppo delle nostre operazioni all'estero.

Si sono volute collegare le norme del disegno di legge in esame con le diverse disposizioni della legge 5 luglio 1961, n. 635, rendendole quasi interdipendenti le une con le altre, mentre avrebbero potuto essere nettamente separate.

Infatti può esistere benissimo una garanzia per i finanziamenti fatti all'estero e per i lavori eseguiti, indipendentemente dai finanziamenti stessi, e indipendentemente soprattutto dai contributi che lo Stato italiano paga agli esportatori per compensare quelle differenze di tassi di interessi e di sconto fra quelli che sono i livelli nazionali italiani e quelli che sono i livelli del mercato internazionale. Perciò, con il collegamento delle norme suddette, si è voluto comprendere tutto intero il settore dei crediti alle esportazioni.

Per tali motivi, avendo chiesto un aumento del limite massimo delle garanzie assumibili dallo Stato da 150 a 240 miliardi, considerando che l'espansione delle nostre operazioni all'estero dovrà essere mantenuta entro tale tasso di incremento, il Governo ha richiesto altresì che la concessione dei contributi sugli

interessi subisse lo stesso incremento. Infatti si richiede lo stanziamento di 925 milioni a disposizione del Ministero del Tesoro, perché esso possa intervenire presso le banche e gli istituti del medio credito per gli incentivi di tali contributi.

Il disegno di legge n. 3789, che aumenta il *plafond* delle garanzie assumibili, è stato discusso ed approvato dalla Commissione Finanze e Tesoro soltanto nella seduta del 5 ottobre 1962, l'ultima che tale Commissione ha tenuto fino ad oggi.

Il succitato disegno di legge passa, ora, alla competente Commissione del Senato. In tale sede può darsi che esso subisca modifiche e siano discussi nuovamente quegli emendamenti che sono stati respinti dalla Commissione Finanze e Tesoro della Camera. In tale ipotesi, il provvedimento ritornerebbe da noi.

MELLO GRAND. Faccio cortesemente notare all'onorevole relatore che non è stato proposto alcun emendamento. Si è trattato solamente di chiarimenti.

CASTAGNO, *Relatore*. Prendo atto della sua dichiarazione, onorevole Mello Grand. Rimane però il fatto che sono state fatte delle osservazioni, sia formali che sostanziali. Quindi rimane l'ipotesi dianzi riportata.

Poiché vi è questo stretto collegamento tra un disegno di legge e l'altro, noi vorremmo attendere, quanto meno, che finisca il suo *iter* il primitivo disegno di legge, per poter deliberare in piena conoscenza della situazione e poterci adeguare alla eventuale differenza che potrebbe avvenire.

Il secondo motivo della mia richiesta di rinvio della discussione, sta nel fatto che la Commissione del bilancio non ha dato il suo parere. Si tratta di un nuovo finanziamento richiesto per un totale di 12 miliardi circa suddivisi in tredici annualità di 925 milioni di lire. Non è un piccolo onere quello di 925 milioni l'anno che, ripeto, io ritengo si debba approvare.

Credo perciò che noi si possa discutere il provvedimento in sè. Però, prima di giungere a una conclusione attraverso il voto, credo si debba aspettare il parere da parte della Commissione Bilancio.

Poiché sono in corso di relazione, vorrei dare conto alla Commissione di una proposta di emendamento che sembra sia stata studiata dagli uffici del Ministero per il Commercio estero, e precisamente dalla Direzione generale delle valute, la quale gradirebbe che aggiungessimo un terzo articolo, nei confronti dell'articolo 21 della legge che possiamo considerare fondamentale, cioè la legge n. 635. Tale articolo così recitava: « Con decreto del ministro del Commercio con l'estero, di concerto con il ministro del Tesoro, sentito il Ministro degli affari esteri, gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono essere autorizzati a operare, da soli o in consorzio tra loro e con enti o banche esteri, nella forma prevista dalle lettere *a*), *b*), *c*), del precedente articolo, anche per la concessione a stati o banche centrali esteri di credito, finanziamenti destinati al risanamento economico di detti stati o di loro aree depresse ».

Si proporrebbe di aggiungere questo articolo: « Il ritardo dell'incasso del credito, nascente da finanziamenti contemplati nell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, costituisce sinistro ai fini della garanzia concessa a norma di detta legge, decorsi 15 giorni dalla data di scadenza del credito stesso ».

Faccio osservare che per tutti gli altri crediti previsti dall'articolo precedente della legge, quelli per lavori eseguiti, per progetti non completati, esportazioni e via di seguito, il termine per costituire sinistro è di sei mesi. Per il caso dei prestiti allo Stato o dei crediti da reclamare dallo Stato, si proporrebbero 15 giorni. Il pensiero del relatore è che 15 giorni siano assolutamente insufficienti. Il semplice scambio di note fra il creditore e lo Stato debitore può anche portare a interventi in altra sede, e non nella sede dei rapporti diretti, e mi pare che 15 giorni siano assolutamente insufficienti. È vero che prima della scadenza vi possono essere delle trattative, magari che durino dei mesi, perché le scadenze sono previste e in attesa delle scadenze si compiono atti di sollecitazione. Comunque, mi pare che 15 giorni debba essere considerato un termine troppo breve. E poiché si verrebbe a creare un diritto immediato alla riscossione dei crediti stessi nella condizione di sinistro, prima di procedere a una eventuale approvazione di questo articolo aggiuntivo, noi dovremmo chiedere il parere della Commissione Finanze e tesoro e del Ministero del tesoro, perché chi offre le garanzie è quel fondo istituito presso il Ministero del tesoro.

Non avrei altro da aggiungere. Posso perciò concludere dichiarandomi favorevole al disegno di legge e riservandomi eventuali chiarimenti in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua relazione. Per quanto riguarda l'ordine dei no-

stri lavori, dichiaro aperta la discussione generale, ma propongo di iniziarla nella prossima seduta.

Mi sia solo consentito un brevissimo chiarimento a quanto detto dal Relatore.

L'onorevole Castagno ha fatto presente, giustamente, che non possiamo in ogni caso completare i nostri lavori nella seduta odierna sia perché non ci è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio, sia perché l'altro Ramo del Parlamento non ha approvato a tutt'oggi il disegno di legge n. 3789.

A questo proposito permettetemi di esporre un mio dubbio: mentre il disegno di legge sottoposto al nostro esame fa esplicito rinvio a quella legge che il relatore ha chiamato fondamentale, esso non fa alcuna menzione del provvedimento in corso di approvazione. D'altra parte quest'ultimo provvedimento non innova – e qui mi pare che siamo tutti d'accordo – in alcun modo il sistema relativo al problema di cui si sta occupando la Commissione. Si tratta soltanto di un provvedimento di carattere finanziario. Al contrario, se esso avesse innovato il sistema, anche in un solo punto, sarebbe stato necessario non soltanto attenderne l'approvazione, ma citarlo espressamente nel disegno di legge stesso.

CASTAGNO, *Relatore*. Faccio osservare che i singoli provvedimenti di cui si parla potrebbero sussistere anche distinti, indipendentemente l'uno dall'altro. Infatti il Governo potrebbe dare delle garanzie per i casi di sinistro, e cioè rimborsare quei crediti inesigibili, indipendentemente dal tasso più alto o più basso vigente sul mercato. Oppure il Governo potrebbe dare incentivi e contributi, senza assumere alcuna garanzia. Però io mi riferivo al richiamo esplicito della relazione che accompagna il disegno di legge n. 4076, sulla esistenza di uno stretto collegamento, non fra i due provvedimenti in se stessi, ma nelle cifre.

Si dice: l'espansione della nostra attività all'estero è tale per cui si deve elevare il *plafond* di garanzia. D'accordo, ma di quanto?

Ho accennato altresì alle dichiarazioni rese ieri dal Ministro competente, che parlava di 270 miliardi, anziché di 240 miliardi, com'è proposto dal provvedimento in esame.

Per i motivi succitati, è facile – è solamente una ipotesi quella che io prospetto – che la competente Commissione del Senato decida di approvare un ulteriore elevamento del *plafond* stesso, rispetto a quello indicato dal disegno di legge.

Dal punto di vista tecnico, sono d'accordo con il Presidente che il provvedimento in esame è indipendente dall'altro su riferito.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Desidero aggiungere alla relazione dell'onorevole Castagno una precisazione. La legge approvata il 5 ottobre scorso dalla Commissione Finanze e tesoro riguarda l'esercizio finanziario 1961-62. Di conseguenza l'aumento dello stanziamento di 90 miliardi grava sull'esercizio finanziario 1961-1962, e cioè su un solo anno. Però resta la legge base del 5 luglio 1961, n. 635, che prevede uno stanziamento suddiviso in quindici anni. Per tale motivo la relazione ha chiarito che, relativamente all'esercizio 1962-63, anziché un aumento di 90 miliardi, se ne prevedeva uno maggiore.

CASTAGNO, *Relatore*. Ricordo che anche il disegno di legge sul quale stiamo discutendo riguarda un periodo di quindici anni.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. In tal caso il provvedimento in esame autorizza il finanziamento di 925 milioni entro i limiti della legge base, per quanto riguarda un solo periodo finanziario.

MELLO GRAND Desidero fare una raccomandazione: non vorrei che si aumentasse il *plafond* disponibile per le operazioni normali, sottraendo i 30 miliardi necessari per operazioni speciali, impoverendo così il *plafond* a favore delle suddette operazioni speciali, cioè avere a disposizione 120 miliardi anziché 150 per le operazioni normali.

PRESIDENTE. Potremo meglio chiarire questo ed altri punti, durante la discussione che, come ho già detto, inizieremo nella prossima seduta.

Pertanto, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI